

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART.1

Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari, che in particolari condizioni legate all'età, allo stato di salute o a situazioni di disagio sociale, non sono in grado – anche temporaneamente - di far fronte alle proprie esigenze di cura della persona e dell'ambiente in cui vivono.

L'obiettivo principale è quello di contrastare l'istituzionalizzazione favorendo la permanenza all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Il servizio si propone inoltre di prevenire e recuperare situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

Il servizio è realizzato dalla Comunità Montana Alto Astico - Posina, su delega dei comuni aderenti, che si avvale a tale scopo di personale proprio o fornito da altri soggetti convenzionati.

Le funzioni di cui al presente regolamento competono alle Assistenti sociali ed al Responsabile dei Servizi Sociali Associati.

ART.2

Finalità

Finalità del Servizio è favorire la permanenza delle persone in difficoltà nel proprio ambiente di vita e di relazione, garantendone il più possibile l'autonomia e l'autodeterminazione ed evitando il ricorso improprio a risposte di tipo residenziale.

Per raggiungere tale obiettivo, il servizio propone vari interventi di sostegno da realizzare in forma integrata con gli altri soggetti della rete formale (servizi sociosanitari del territorio) e della rete informale (familiari, parenti, vicinato, volontariato, ecc.).

ART.3

Destinatari

Il servizio è rivolto alle persone residenti nei Comuni del territorio della Comunità Montana che, per poter mantenere un grado di autonomia e di integrazione sociale soddisfacente in relazione alla propria storia personale, familiare e sociale, presentano necessità di aiuto che non possono essere completamente soddisfatte dalla rete sociale di riferimento. In tali casi il servizio non si sostituisce alla rete sociale ma, integrandosi con essa, agisce per sostenerla e valorizzarla al massimo livello possibile.

Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare, salvo situazioni particolari che prevedono un intervento integrato di servizi.

Per situazioni eccezionali, da valutarsi di volta in volta tra l'Assistente sociale competente per territorio ed il Responsabile dei Servizi Sociali, il servizio potrà essere erogato anche a persone domiciliate nel territorio oppure a persone che, pur essendo residenti in uno dei Comuni della Comunità Montana, abbiano il domicilio effettivo presso altri Comuni. In tali casi, non viene applicata la possibilità di riduzione di cui all'art. 8, salva eventuale contribuzione da parte del Comune.

L'accesso al servizio avviene sulla base di un progetto assistenziale personalizzato condiviso tra i vari soggetti coinvolti.

ART. 4

Caratteristiche del Servizio

Il servizio di assistenza domiciliare si avvale dell'assistente sociale che si occupa di:

- 1) accogliere la domanda;
- 2) valutare lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria – e l'opportunità dell'intervento;
- 3) concordare con l'interessato, e/o gli aventi cura, il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni;
- 4) coordinare e verificare gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

Il servizio si avvale altresì dell'operatore socio sanitario che si occupa delle seguenti attività:

- 1) cura e igiene della persona;
- 2) mobilitazione e aiuto nella deambulazione;
- 3) igiene ambientale;
- 4) aiuto nella preparazione dei pasti;
- 5) Sostegno e stimolo educativo e psicologico, anche rivolto al contesto familiare;
- 6) Disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- 7) Assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni terapeutiche e farmacologiche nel rispetto delle specifiche competenze professionali.

ART. 5

Rapporti con altri servizi

Nel caso in cui l'utente del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) abbia bisogno contemporaneamente di prestazioni sociali e sanitarie viene predisposto un piano assistenziale integrato con i servizi interessati.

Nei casi in cui sia previsto, il coinvolgimento avviene sulla base delle disposizioni regionali che disciplinano le funzioni dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).

Negli altri casi, qualora si ritenga opportuno, per il raggiungimento degli obiettivi del SAD possono essere coinvolti altri servizi operanti nel territorio.

ART. 6

Modalità di richiesta del servizio

Al fine di ottenere l'ammissione al servizio, l'interessato deve presentare istanza ai Servizi Sociali Associati della Comunità Montana, compilando l'apposito modulo.

In casi particolari, qualora il soggetto bisognoso del servizio non sia in grado, per impedimenti fisici o psichici, di presentarsi e di sottoscrivere la domanda di attivazione del servizio, la stessa potrà essere prodotta da un familiare, parente, conoscente o volontario.

La valutazione della domanda compete all'assistente sociale che, a tale scopo, raccoglie tutte le informazioni del caso anche mediante visita domiciliare.

Gli elementi che concorrono a definire l'ammissibilità al servizio domiciliare sono:

1. mancanza, per cause fisiche e/o psichiche, di autonomia personale nell'acquisto del vitto e nella preparazione dei pasti, nella cura della pulizia e dell'igiene personale ed ambientale, nelle relazioni familiari e sociali e negli spostamenti;
2. assenza di familiari conviventi oppure presenza di familiari non in grado, per le proprie condizioni psicofisiche o per irrinunciabili necessità lavorative, di provvedere alla soddisfazione dei bisogni di cui al punto 1;

3. assenza di parenti oppure presenza di parenti senza significativi legami affettivi o comunque impossibilitati a provvedere;
4. efficacia del servizio, intesa come effettiva possibilità di supportare il soggetto o il nucleo familiare nel mantenimento di una propria autonomia, evitando o ritardando il ricorso a servizi di tipo residenziale.

ART. 7

Modalità di attivazione del servizio

L'Assistente sociale verifica la richiesta sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento ed esprime il parere tecnico sulla proposta di intervento.

Il richiedente il servizio, riceve dai Servizi Sociali Associati comunicazione scritta sull'esito della richiesta, indicante la quota di partecipazione, fatta salva la richiesta di accesso agevolato di cui all'art. 9.

In caso di accoglimento della richiesta, i Servizi Sociali Associati della Comunità Montana indicano anche l'importo che l'utente è tenuto a versare quale contributo per la fruizione del servizio determinato sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

L'interessato può rinunciare o sospendere il servizio in qualsiasi momento, previa comunicazione motivata e con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Il servizio di assistenza domiciliare programmato e non usufruito per mancato rispetto dei termini di disdetta, verrà fatturato al 50% del costo orario.

Il servizio può essere revocato dal Responsabile dei Servizi Sociali Associati, su motivata proposta dell'Assistente Sociale, qualora vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato l'avvio o qualora l'utente non provveda al pagamento della quota dovuta per almeno 3 mensilità consecutive. Il servizio può essere altresì revocato qualora venga meno in modo ripetitivo e costante il rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, aggressioni, minacce, etc.).

ART. 8

Partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Per favorire l'accesso al servizio dei soggetti in condizione di bisogno, viene definita una quota a carico degli utenti inferiore al costo effettivo del servizio.

Fino a tutto il primo semestre anno 2009, la quota per ogni ora di servizio ricevuto viene confermata in Euro 10,00 per essere innalzata ad € 11,00 nel periodo 01/07/2009 – 30/06/2010. Negli anni successivi, la Giunta della Comunità montana potrà, con proprio provvedimento e sulla base dell'andamento del costo della vita, aggiornare detta quota.

Contestualmente al prossimo affidamento del servizio, nell'intervento sarà considerato anche il tempo di spostamento dell'operatrice, che viene stabilito in 10 minuti giornalieri per ciascun utente. Detto costo sarà assunto in carico al Bilancio della Comunità Montana.

ART. 9

Modalità di richiesta di accesso agevolato al servizio

I soggetti ammessi al servizio con le modalità di cui all'art. 7 che ritenessero di non poter sostenere la quota posta a loro carico, potranno richiedere l'accesso agevolato. A tale scopo dovranno sottoscrivere una specifica richiesta alla quale dovranno allegare la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, come previsto dalla normativa ISEE, di cui al D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, al DPCM 18 maggio 2001 e successive integrazioni.

L'autodichiarazione comprende il riconoscimento del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28/12/2000, n. 445.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della L. 675/96, del D. Lgs. 135/99, del D.P.R. 318/99 e del D. Lgs. 196/2003.

ART. 10

Parametri ISEE.

Il nucleo familiare di riferimento è quello previsto dall'art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni.

Il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare, di cui al comma precedente sono determinati in base al D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. L.vo 130/2000.

La somma dei parametri di cui ai precedenti commi viene rapportata alla scala di equivalenza di cui al D. L.vo 109/98.

ART. 11

Assistenza alla compilazione

La Comunità Montana redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 12

Accesso agevolato

In caso di richiesta di accesso agevolato al servizio, la partecipazione alla spesa da parte degli utenti viene determinata come segue:

VALORE I.S.E.E.	QUOTA DOVUTA
Da Euro 14.000,00	Euro 11,00
Da Euro 8.000,00 ad Euro 13.999,00	Euro 8,00
Da Euro 4.000,00 ad Euro 7.999,00	Euro 3,50
Meno di Euro 4.000,00	Euro 0,00

TABELLA AGGIORNATA CON DGCMAAP N. 39/2014 (v. appendice)

ART. 13

Consegna pasti a domicilio

Nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare, la Comunità Montana prevede la possibilità della consegna di pasti caldi al domicilio degli utenti che non siano in grado, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale, di provvedere in diverso modo ed adeguatamente alla propria alimentazione. A tale scopo la Comunità Montana acquista i pasti da soggetti idonei a prepararli e confezionarli e cura, mediante il Servizio Domiciliare, la loro consegna al domicilio degli utenti che sono ammessi al servizio con provvedimento del responsabile dei Servizi Sociali Associati su motivata proposta dell'Assistente Sociale.

Ogni anno la Giunta della Comunità Montana fissa con proprio provvedimento il costo del servizio di consegna pasti a domicilio.

ART. 14

Efficacia ed abrogazioni

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio della Comunità Montana, si applica dal 01/07/2009. A partire da tale data, è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 10/2005.

VALORE I.S.E.E.	QUOTA DOVUTA
Da Euro 14.000,00	Euro 13,00
Da Euro 8.000,00 ad Euro 13.999,00	Euro 9,00
Da Euro 4.000,00 ad Euro 7.999,00	Euro 4,50
Meno di Euro 4.000,00	Euro 2,50